Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 9 febbraio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 35 DEL 9 FEBBRAIO 1967:

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1967.

Orari e programmi di insegnamento degli Istituti tecnici femminili. Indirizzo generale e indirizzi specializzati per econome-dietiste e per dirigenti di comunità.

(695)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1966, n. 1285.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Civiltà preclassiche della Puglia » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bari in data 29 luglio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Civiltà preclassiche della Puglia » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 6. — VILLA

Repertorio n. 344

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

UFFICIO AFFARI GENERALI

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei) il giorno 29 (ventinove) del mese di luglio, in Bari, nella sala delle adunanze del Palazzo Ateneo, avanti a me dott. Mario Natale, direttore amministrativo di questa Università degli studi, delegato, con decreto rettorale del 24 aprile 1961, registrato al n. 444 (allegato *A*), alla stipulazione degli atti e contratti nell'interesse della predetta Università degli studi a norma dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario, con l'espressa rinuncia dei testimoni, in quanto i contraenti si trovano nelle condizioni volute dalla legge per rinunciarvi, e col mio consenso, sono personalmente comparsi:

da una parte

il prof. Matteo Fantasia, nato a Conversano (Bari) il 13 luglio 1916 e domiciliato per la sua carica a Bari presso la sede della Amministrazione provinciale, il quale interviene nella stipula del presente atto nella sua qualità di presidente della Provincia di Bari e a quest'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio provinciale in data 17 dicembre 1965,

e dall'altra

il prof. avv. Pasquale Del Prete, nato a Bari il 16 gennaio 1911 e quivi domiciliato per la sua carica, Rettore Magnifico dell'Università degli studi di Bari, autorizzato dal Consiglio di amministrazione di questa Università con delibera del 12 febbraio 1966 (allegato *B*) le quali:

Premesso

a) che lo statuto dell'Università di Bari, nell'ordinamento didattico per la Facoltà di lettere e filosofia, comprende, fra gli insegnamenti complementari, quello di « Civiltà preclassiche della Puglia »;

b) che l'Amministrazione provinciale di Bari, con delibera consiliare n. 240 del 17 dicembre 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 27 maggio 1966 (allegato *C*) in considerazione della eccezionale importanza di tale disciplina nella regione pugliese è venuta nella determinazione di assumere essa stessa l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo per la cattedra di Civiltà preclassiche della Puglia;

c) che la stessa Amministrazione provinciale con delibera di Giunta n. 1442 dell'11 luglio 1966 (allegato *D*) approvata dall'autorità tutoria nella seduta del 27 luglio 1966 (allegato *E*) ha adeguato i contributi da destinare al funzionamento del posto di ruolo di che trattasi in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 549 e del decreto ministeriale 27 luglio 1965 concernenti rispettivamente il conglobamento dello assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi del personale statale e l'aumento della misura dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, numero 324;

d) che la Facoltà di lettere e filosofia di questa Università, con delibera del 13 gennaio 1966, ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole alla istituzione della cattedra convenzionata di cui alle premesse (allegato *F*);

e) che il Senato accademico, nella sua adunanza del 20 gennaio 1966, ha anch'esso espresso il proprio parere favorevole per la istituzione della cattedra di che trattasi (allegato *G*);

f) che il Consiglio di amministrazione dell'Università, nella tornata del 12 febbraio 1966, già richiamato sub *B*, ha approvato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, la proposta formulata in merito alla istituzione del predetto posto di ruolo, autorizzando altresì il rettore a convenire nella stipula della presente convenzione;

tutto ciò premesso e considerato, stipulano quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Bari, affinchè presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Bari venga attuato l'insegnamento di Civiltà preclassiche della Puglia, si impegna a versare alla medesima Università i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di

ruolo da istituire a tale scopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6 nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Bari in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Amministrazione provinciale di Bari si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Amministrazione provinciale di Bari si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nello art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Bari per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo dell'insegnamento di Civiltà preclassiche della Puglia.

L'Università di Bari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Civiltà preclassiche della Puglia e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università di Bari, è esente da tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente « Provvedimenti per lo sviluppo della Scuola ».

Essa sarà resa esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che dichiarano essere il tutto conforme alla loro volontà e meco lo sottoscrivono.

Matteo FANTASIA
Pasquale DEL PRETE
Mario NATALE

Registrato a Bari il 1° agosto 1966, n. 5206, Mod. I, vol. 60. Esatte L. 1310.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1966, n. 1286.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1286. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla defunta signora Emma Casoni, ved. Sacchi, con testamenti olografi in data 13 giugno 1963, depositati e pubblicati con due verbali a rogito dott. Nicola Marsico notaio in Melegnano, rispettivamente, in data 31 agosto 1964, n. 30658 di repertorio, e 17 ottobre 1964, n. 31102 di repertorio, in favore dei « Mutilatini di Don Gnocchi » che si identificano con la Fondazione Pro Juventute suindicata.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 153. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1966, n. 1287.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, nel comune di Pavullo nel Frignano, con quella di S. Martino, nel comune di Lama di Mocogno (Modena).

N. 1287. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° giugno 1966, relativo alla unione « aeque principalis », per cinque anni, della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Olina del comune di Pavullo nel Frignano (Modena), con quella di San Martino, in frazione Montecenere del comune di Lama di Mocogno (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1966, n. **1288.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Giovanni Bosco, nel comune di Scansano, con la Parrocchia di S. Martino, nel comune di Roccalbegna (Grosseto).

N. 1288. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montefiascone e Acquapendente in data 7 luglio 1965, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di S. Giovanni Bosco, in contrada Baccinello del comune di Scansano (Grosseto), con la Parrocchia di San Martino, in contrada Cana di Roccalbegna (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1966, n. **1289.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, nel comune di Fiumalbo, con quella di S. Maria Vergine, nel comune di Pievepelago (Modena).

N. 1289. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° giugno 1966, relativo alla unione « aeque principalis », per cinque anni, della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Rotari del comune di Fiumalbo, con quella di S. Maria Vergine, in frazione Tagliole del comune di Pievepelago (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 143. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1966, n. **1290.**

Autorizzazione all'Automobile Club di Reggio Emilia ad acquistare un immobile.

N. 1290. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Reggio Emilia viene autorizzato ad acquistare in proprietà, dalle signore Bianca e Chiara Coscelli, per il prezzo di L. 400.000, un vecchio fabbricato, da demolire per la costruzione di un'autorimessa, posto in Reggio Emilia, al vicolo Parisetti n. 7, censito in catasto col mappale n. 998.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 154. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Challant St. Anselme (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone della Cappella di S. Anna e della Cappella di S. Giovanni;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Challant St. Anselme;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno potevole interesse pubblico perchè posseggono cospicui caratteri di quadri naturali e panoramici per la loro posizione ed ambientamento nonchè per la bellezza e l'amenità dei luoghi circostanti: infatti la Cappella di S. Anna — ricostruita in stile gotico nel XIX secolo su resti di una Cappella del 1600 — è situata in posizione dominante, vicino all'attigua borgata di Chatillonet — caratteristico villaggio con qualche interessante esemplare di costruzioni in legno — mentre la Cappella di S. Giovanni — edificio del XVI-XVII secolo — si erge solitario sulla strada regionale con effetto quanto mai suggestivo;

Decreta:

Le zone della Cappella di S. Anna e della Cappella di S. Giovanni site nel territorio del comune di Challant St. Anselme, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: iniziando da nord verso est e quindi da sud ad ovest, andando per ordine:

a) *zona della Cappella di S. Anna*: con le particelle n. parte 2, 15, 16 parte 10,5 del F. XII, con il F. XVI, con le particelle n. 89, 90, 91, 93, 94, 98, 115, 121, 127, 128, 131, 133, 132 del F. XII, con la strada comunale da Corliod a Chatillonet, attraversamento strada comunale da Corliod a Chatillonet, con le particelle n. 137 e 139 del F. XII, con il F. XI, con il F. XVIII, fino a ricongiungersi con la particella n. 2 del F. XII;

b) *zona della Cappella di S. Giovanni*: l'area a valle della strada regionale Verrès-St. Jacques delimitata da un settore circolare avente un raggio di 50 m. il cui centro è situato sull'intersezione dell'asse della Coppella con il fronte della stessa verso strada.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, alle antichità e belle arti di Aosta, curerà che il comune di Challant St. Anselme provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che

il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 10 febbraio 1966, alle ore 16, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Il presidente della Commissione, constatata la validità della adunanza ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

COMUNE DI CHALLANT ST. ANSELME - Vincolo zone della Cappella di S. Anna e della Cappella di S. Giovanni.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la Cappella di S. Anna, ricostruita in stile gotico nel XIX secolo sui resti di una Cappella del 1600, è situata in posizione dominante e panoramica, l'attigua borgata di Chatillonet, caratteristico villaggio con qualche esemplare di costruzioni caratteristiche in legno, e la Cappella di S. Giovanni, costruzione del XVI-XVII secolo che si erge solitaria sulla strada regionale, per la loro posizione, ambientamento, bellezza e per l'amenità dei luoghi circostanti, costituiscono complessi con cospicui caratteri e bellezze naturali che hanno tutti i presupposti per essere dichiarati di notevole interesse pubblico;

Considerata la necessità di tutelare le suddette zone con un vincolo generico a carattere cautelativo al fine di evitare che nuove costruzioni non regolate mal s'inseriscano con l'ambiente circostante e vengano ad alterare la spontanea concordanza esistente al momento attuale;

Rilevata la necessità che le nuove costruzioni rispettino le caratteristiche di quelle esistenti e si inseriscano nell'ambiente senza creare contrasti sia per quanto concerne le altezze che per il tipo di edilizia (altezza massima: tre piani fuori terra);

All'unanimità delibera di includere le zone della Cappella di S. Anna e della Cappella di S. Giovanni nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, delimitate nel seguente modo iniziando da nord verso est e quindi da sud ed ovest, andando per ordine:

a) *zona della Cappella di S. Anna*:

con le particelle n: parte 2, 15, 16, parte 10, 5 del F. XII, con il F. XVI, con le particelle nn. 89, 90, 91, 93, 94, 98, 115, 121, 127, 128, 131, 133, 132 del F. XII, con la strada comunale da Corliod a Chatillonet, attraversamento strada comunale da Corliod a Chatillonet, con le particelle n. 137 e 139 del F. XII, con il F. XVIII, fino a ricongiungersi con la particella n. 2 del F. XII;

b) *zona della Cappella di S. Giovanni*:

l'area a valle della strada regionale Verrès-St. Jacques delimitata da un settore circolare avente un raggio di 50 metri il cui centro è situato sull'intersezione dell'asse della Cappella con il fronte della stessa verso strada.

Aosta, addì 24 febbraio 1966

(1020)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Gressan (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 settembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi della legge sopracitata, articolo 2, la zona che va da Les Fleurs a Molline nel comune di Gressan;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Gressan;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza, con le pinete che si alternano ai verdi prati e i pianori che si susseguono ai pendii, dal quale inoltre è possibile ammirare le alte vette che vanno dal gruppo del Rutor al Colle di Joux;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Gressan, che va da Les Fleurs a Molline, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con le particelle n. 112 e 111 del F. XIII, attraversamento strada comunale da Gressan a Perrial, con la strada comunale da Gressan a Perrial, con il F. IX, con il F. X, con il F. XI, con il comune di Charvensod, con il F. XX, attraversamento strada comunale di Grala, con le particelle n. 294, 295, 300, 305, 301 del F. XVIII, attraversamento strada comunale da Barrier alla Gorraz, con la strada comunale da Barrier alla Gorraz, con la strada comunale da Aosta a Pila, con il F. XX, con le particelle n. 274, 377, 270, 268, 229, 230 del F. XIX, attraversamento strada comunale da Perrial a Chârеme, con la strada comunale da Perrial a Chârеme, con le particelle n. 492, 441, 487, 210, 209, 208, 207, 206 del F. XIX, attraversamento Rio di Champlan, particelle n. 202 del F. XIX, attraversamento strada comunale di Vachère, particella 388 del F. XIX, con il torrente Gressan, con la particella n. 98 del F. XIII fino a ricongiungersi con la particella n. 112 del F. XIII.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357,

nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta, curerà che il comune di Gressan provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 23 settembre 1965, alle ore 16, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI GRESSAN - Vincolo della zona che va da Les Fleurs a Molline.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

sentito il soprintendente regionale ai monumenti sui motivi che hanno determinato la proposta di includere la zona che va da Les Fleurs a Molline, in comune di Gressan nell'elenco delle località da tutelare di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

considerato che il suddetto comprensorio costituisce un complesso di non comune bellezza che ha tutti i presupposti per essere dichiarato di notevole interesse pubblico, anche in considerazione del fatto che la strada, di recente costruzione, che collega Les Fleurs a Molline ha aperto possibilità turistiche ad una zona meravigliosa che prima era conosciuta e frequentata da pochi e raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo;

riconosciuto che dalle suddette aree è possibile ammirare le alte vette che vanno dal gruppo del Rutor al Colle di Joux e che la zona, con le pinete che si susseguono ai verdi prati ed i pianori che si alternano ai pendii, forma un complesso di notevole bellezza che deve essere tutelato anche per lo sviluppo che potrà avere la località, direttamente collegata con Pila, affermata stazione di sports invernali dotata di moderne attrezzature turistiche;

rilevato che la zona, al momento attuale, non è ancora stata compromessa dalla speculazione edilizia ed accertata la necessità che il comprensorio delimitato in planimetria venga sottoposto a vincolo affinchè il sorgere delle nuove costruzioni venga disciplinato, oltre che dall'Amministrazione comunale, anche dalla Soprintendenza regionale ai monumenti che, in tal modo, potrà richiedere opportune varianti ai progetti presentati onde ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro-scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colori, scelta e distribuzione della flora, ecc., ambientino le costruzioni nel paesaggio circostante; potranno venire in tal modo richiesti arretramenti dai confini proporzionati all'altezza dei fabbricati, opportuni rapporti fra area coperta e superficie a disposizione e potranno venire impedite quelle costruzioni che, per forma, dimensioni, posizione o volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica od alle visuali panoramiche;

preso atto che il sig. sindaco del comune di Gressan si è dichiarato contrario all'apposizione del vincolo sulla suddetta zona;

con il voto contrario del sindaco ed i voti favorevoli di tutti gli altri membri presenti, la Commissione delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona compresa nei seguenti confini iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con le particelle n. 112 e 111 del F. XIII, attraversamento strada comunale da Gressan a Perrial, con la strada comunale da Gressan a Perrial, con il F. IX, con il F. X, con il F. XI, con il comune di Charvensod, con il F. XX, attraversamento strada comunale di Grala, con le particelle n. 294, 295, 300, 305, 301 del F. XVIII, attraversamento strada comunale da Barrier alla Gorraz, con la strada comunale da Barrier alla Gorraz, con la strada comunale da Aosta a Pila, con il F. XX, con le particelle n. 274, 377, 270, 268, 229, 230, del F. XIX, attraversamento strada comunale da Perrial a Chârеme, con la strada comunale da Perrial a Chârеme, con le particelle nn. 492, 441, 487, 210, 209, 208, 207, 206 del F. XIX, attraversamento Rio di Champlan, particelle n. 202 del F. XIX, attraversamento strada comunale di Vachere, particella 388 del F. XIX, con il torrente Gressan, con la particella n. 98 del F. XIII fino a ricongiungersi con la particella n. 112 del F. XIII.

(1019)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato e area circostante del comune di Castellina in Chianti (Siena).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 giugno 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro abitato ed area circostante del comune di Castellina in Chianti (Siena);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castellina in Chianti;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Ciabattini Walter e Alberto e dei sigg. Niccolai Giovanni e Franco, nonchè la proposta dell'Ordine degli architetti della Toscana;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un tradizionale paesaggio delle alte terre chiantigiane e un quadro naturale di rilevante bellezza dominato dalla mole della Rocca e dal nucleo medioevale, in cui si alternano armoniosamente vigneti ed uliveti con antiche e caratteristiche costruzioni coloniche, offrendo altresì numerosi punti di vista accessibili al pubblico — specie lungo i percorsi della strada statale n. 222 e della strada provin-

ciale Montevarchi-Follonica — dai quali si gode la visuale di una serie di bellissimi panorami nonchè la visione dei colli circostanti;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castellina in Chianti, costituita dal centro abitato ed area circostante ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dalla strada statale n. 222, in prossimità del cimitero, in direzione est segue la strada del Doccio, e poi il torrente dell'Arbiola; fosso in direzione sud-ovest e poi ovest fino a congiungersi con la strada statale 222 in località Campassole; da questo punto, linea retta fino alla località Rocca (quota 462); fosso della Ferrazzola; fosso dei Carfini; strada poderale per Monti; strada comunale per Castagnoli; strada provinciale Montevarchi-Follonica fino a congiungersi con la statale 222 al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Castellina in Chianti provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Estratto del verbale dell'adunanza del giorno 12 *giugno* 1964

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno 12 del mese di giugno, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 11, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le provincie di Siena e Grosseto, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) CASTELLINA IN CHIANTI - Centro abitato e zone circostante - Proposta di vincolo.

(*Omissis*).

Il presidente fa presente ai membri della Commissione la necessità di vincolare la zona circostante l'abitato di Castellina in Chianti, località dotata di grande interesse panoramico ed ambientale al fine di predisporre una valida azione di salvaguardia atta ad evitare che inserimenti non adeguatamente controllati in sede paesistica possano compromettere l'aspetto attuale dei luoghi.

(*Omissis*).

La Commissione, riconosciuto che la zona circostante il centro abitato di Castellina in Chianti presenta un alto interesse naturale e paesistico in quanto costituisce un tradizionale paesaggio delle alte terre chiantigiane, dominato dalla mole della Rocca e dal nucleo medioevale, in cui si alternano armoniosamente vigneti e uliveti con antiche e caratteristiche case coloniche; riconosciuto altresì che la zona stessa offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali, ed in particolare dai percorsi della strada statale n. 222 e della strada provinciale Montevarchi-Follonica, si gode una serie di quadri panoramici di eccezionale bellezza con la visione dei colli circostanti, propone all'unanimità di sottoporre a vincolo la zona così delimitata:

A partire dalla strada statale n. 222, in prossimità del cimitero, in direzione est segue la strada del Doccio, e poi il torrente dell'Arbiola; fosso in direzione sud-ovest e poi ovest fino a congiungersi con la strada statale 222 in località Campassole; da questo punto, linea retta fino alla località Rocca (quota 462); fosso della Ferrazzola; fosso dei Carfini; strada poderale per Monti; strada comunale per Castagnoli; strada provinciale Montevarchi-Follonica fino a congiungersi con la statale 222 al punto di partenza.

(*Omissis*).

Il presidente: CANTUCCI

Il segretario: GIUSTARINI

(1018)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Vista la nota n. 1775 del 20 dicembre 1966 con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria comunica che il cav. Pasquale Brunetti ha rassegnato le proprie dimissioni, quale rappresentante dei lavoratori in seno al Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria, e che in sua vece la Camera sindacale provinciale di Reggio Calabria della Unione italiana del lavoro ha designato l'avv. Demetrio Chirico;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria il cav. Pasquale Brunetti, dimissionario, con l'avv. Demetrio Chirico;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Demetrio Chirico è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria, in sostituzione del cav. Pasquale Brunetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(1061)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1967.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici concessa all'officina farmaceutica della ditta « O.R.I.F. » S. r. l., sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2045 in data 28 febbraio 1958, con il quale la ditta « O.R.I.F. » s.r.l. fu autorizzata all'esercizio dell'officina farmaceutica sita in Milano, via Arquà

n. 6 per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate, nonchè per la produzione di preparati galenici, limitatamente alle forme farmaceutiche in sciroppi, suppositori, compresse, confetti e granulati;

Vista la comunicazione in data 14 dicembre 1966, con la quale l'amministratore unico della ditta sopra indicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con il decreto commissariale di cui sopra avendo la ditta stessa cessato definitivamente ogni attività produttiva nella propria officina farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata nei confronti della ditta « O.R.I.F. » s.r.l. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Arquà n. 6, concessa con il decreto ministeriale n. 2045 in data 28 febbraio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 gennaio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(1023)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1967.

Approvazione di tassi di premio relativi ad una opzione di capitali a scadenza in rendita, presentati dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una opzione di capitale a scadenza in rendita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alla seguente opzione, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Opzione in rendita su una testa, certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, per le assicurazioni che prevedono il pagamento di un capitale a scadenza.

Roma, addì 24 gennaio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(1005)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo;

Vista la nota n. 49/14.1. Div. Gab. del 14 gennaio 1967, con la quale la prefettura de L'Aquila comunica che il sig. Guido Cinalli, rappresentante dei datori di lavoro in seno al Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo, è cessato dalla carica di presidente della Unione commercianti di Chieti, e che in sostituzione del predetto è stato nominato commissario straordinario dell'Ente il rag. Marino Enrico Di Domizio;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo il sig. Guido Cinalli, con il rag. Marino Enrico Di Domizio;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Marino Enrico Di Domizio è chiamato a far parte, quale rappresentante dei datori di lavoro, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo, in sostituzione del sig. Guido Cinalli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(1060)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1967.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio della Lombardia, Liguria, Emilia e Romagna, Lazio, Campania e Puglia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i decreti ministeriali 4 maggio 1928, 5 giugno 1937, 2 ottobre 1948, 11 agosto 1958 e 18 dicembre 1962, coi quali il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio della Toscana, delle province di Viterbo, Bologna, Perugia, Terni, Latina, Roma, Bari e Verona,

nonchè in quello dei comuni di Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, Ortonovo e Sarzana, in provincia di La Spezia;

Vista la domanda presentata dal predetto Istituto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il Credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, coi decreti ministeriali in data 4 maggio 1928, 5 giugno 1937, 2 ottobre 1948, 11 agosto 1958 e 18 dicembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio delle seguenti regioni: Lombardia, Liguria, Emilia e Romagna, Lazio, Campania e Puglia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Monte dei Paschi di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(1362)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1967.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1967, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1967 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di febbraio 1967 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentocinquantamiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 febbraio 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1967
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 100

(1489)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Avezzano

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 3 novembre 1966, è stato approvato il piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Avezzano.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata presso la sede del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avezzano a disposizione dei Comuni e degli Enti che vi abbiano interesse.

(1096)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montemitro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Montemitro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.031.556, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1138)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Tadasuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1139)

Autorizzazione al comune di Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Simaxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1140)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna Arresi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Sant'Anna Arresi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1141)

Autorizzazione al comune di Giba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Giba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1142)

Autorizzazione al comune di Goni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Goni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.998.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1143)

Autorizzazione al comune di Musei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Musei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1144)

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Castelmezzano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.088.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1183)

Autorizzazione al comune di Marsiconuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Marsiconuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.985.929, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1184)

Autorizzazione al comune di Marsicovetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Marsicovetere (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.701.747, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1185)

Autorizzazione al comune di San Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di San Chirico Raparo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.219.691, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1186)

Autorizzazione al comune di Mattinata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Mattinata (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.296.921, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1187)

Autorizzazione al comune di Anzola dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.642.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1188)

Autorizzazione al comune di Argelato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Argelato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.614.183, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1189)

Autorizzazione al comune di Policoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Policoro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.313.947, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1190)

Autorizzazione al comune di Stigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Stigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.556.918, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1191)

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Falcone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.727.833, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1192)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Moio Alcantara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.715.699, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1193)

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Spadafora (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.769.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1194)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di San Giorgio di Piano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.050.373, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1197)

Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Monteveglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.535.012, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1195)

Autorizzazione al comune di Pianoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Pianoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.262.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1196)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Savigno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.644.412, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1198)

Autorizzazione al comune di Baricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Baricella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.829.797, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1199)

Autorizzazione al comune di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Borgo Tossignano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.261.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1200)

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Casalfiumanese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.844.511, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1201)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Palina »

Con decreto n. 888 in data 14 gennaio 1967, il sig. Luigi Forassassi domiciliato in Galliano, comune di Barberino Mugello (Firenze), è autorizzato a smerciare in bottiglie l'acqua oligominerale denominata « Palina » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Scarperia (Firenze).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 15 × cm. 11,5 di colore bianco racchiusi da una linea rossa. In alto leggesi « Acqua Minerale Naturale » (in caratteri verdi su fondo bianco). Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, è scritto « Sorgente » (in carattere rosso) « Palina » (in carattere bianco) su fondo rigato in verde. Poi « Fonti del Cigno » « Alta Valle del Mugello - Marcoiano di Scarperia (Firenze) » (in caratteri rosso su fondo bianco).

Segue il disegno di un paesaggio con colline e con una chiesetta, a colori verde, marrone, ed in alto nell'angolo sinistro di tale riquadro è disegnato un cigno con le lettere *F* e *C*.

In basso leggesi « Batteriologicamente Purissima » (a caratteri verdi su fondo bianco), seguono gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro laterale sinistro sono riportati, in alto, a caratteri rosso su fondo bianco, il giudizio di purezza batteriologica formulato il 7 marzo 1966 dal prof. Pietro Ambrosioni, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università degli studi di Bologna, ed in basso le caratteristiche cliniche dell'acqua minerale redatte il 1° ottobre 1963 dal prof. Domenico Campanacci, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica e metodologica clinica dell'Università di Bologna. Nel riquadro laterale di destra, sempre a caratteri rosso su fondo bianco, sono riportati i dati relativi alle costanti chimico fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi, eseguita in data 16 aprile 1966, dal prof. Roberto Biffoli direttore del Laboratorio provinciale di igiene di Firenze reparto chimico, autorizzato ad eseguire analisi chimiche di acque minerali con decreto ministeriale n. 845 dell'11 ottobre 1965.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta, da una vasca di raccolta e mediante apposita tubazione in fibro-cemento in un'altra grande vasca di carico ubicata a circa 150 metri dalla sorgente, costruita nell'interno di un manufatto e rivestita internamente con mattonelle di ceramica per essere poi portata, per l'imbottigliamento, nello stabilimento. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Al di sopra e nelle vicinanze delle sorgenti è stata realizzata una zona di protezione cintata e dotata di canali di raccolta per il rapido smaltimento delle acque piovane.

(1028)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1966, registro n. 42 Finanze, foglio n. 187, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso prodotto in data 15 luglio 1964 dall'ex ispettore aggiunto di dogana Damis Giuseppe avverso la sua mancata riassunzione in servizio e la cancellazione dal ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane.

(939)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1966, registro numero 50 Finanze, foglio n. 183, viene respinto, perchè privo di fondamento, il ricorso straordinario proposto il 7 agosto 1965 dalla signora Splendori vedova Fernanda nata Federici, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze in data 7 aprile 1965, con il quale venne respinta l'istanza della suddetta per essere inquadrata nel personale non di ruolo, a norma dell'art. 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

(898)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, per il periodo dal 1° dicembre 1966 al 31 dicembre 1966

Prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19/62 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto od ottenuto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 1° dicembre 1966 al 31 dicembre 1966

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	626,80
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	626,80
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	626,80
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.314,30
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.314,30
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	763,45
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	763,45
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	763,45

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.450,95
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.450,95
		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	900,10
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	900,10
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	900,10
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.587,60
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	964,40
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	964,40
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	964,40
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali e applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	562,50
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	562,50
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maddalena Belgrano nata a Riva Ligure (Imperia) il 10 febbraio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Pedagogia rilasciatole dall'Istituto universitario di magistero « Adelchi Baratono » di Genova l'8 settembre 1951.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario di magistero « Adelchi Baratono » di Genova.

La dott.ssa Matilde Luberti nata a Roma il 20 marzo 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Lettere rilasciatole dall'Università di Roma il 19 agosto 1947.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1068)

La dott.ssa Maria Biancofiore nata a Lanciano (Chieti) il 31 agosto 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Scienze matematiche rilasciatole dall'Università di Bari l'11 settembre 1947.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

La dott.ssa Maria Teresa Caroselli nata ad Avezzano (L'Aquila) il 4 agosto 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Lettere rilasciatole dall'Università di Roma l'8 ottobre 1951.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1069)

Il dott. Giuseppe Caruso nato a Caltagirone (Catania) il 2 giugno 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 23 maggio 1946.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Santo Crucitti nato a Reggio Calabria il 22 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Lettere rilasciatogli dall'Università di Messina il 4 settembre 1947.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(1070)

Il dott. Filippo Faraoni nato a Rieti il 25 ottobre 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Filosofia rilasciatogli dall'Università di Roma il 6 settembre 1947.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Giuseppe Giancotti nato a Piscopio (Catanzaro) il 10 settembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma l'11 giugno 1948.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1071)

La dott.ssa Silvana Lo Presti nata a Reggio Calabria il 5 ottobre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Lettere rilasciatole dall'Università di Roma il 2 febbraio 1948.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dott.ssa Bruna Merlo nata a Torino il 20 dicembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Scienze naturali rilasciatole dall'Università di Torino il 19 agosto 1947.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(1072)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1966, registro n. 109 Pubblica istruzione, foglio n. 91, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Lidia Pifarotti avverso la decisione del provveditore agli studi di Perugia n. 4824 del 26 marzo 1963, con la quale veniva respinto un ricorso gerarchico dell'interessata avverso la punizione dell'ammonizione inflittale dalla preside dell'Istituto tecnico femminile di Perugia.

(940)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1966, registro n. 109 Pubblica istruzione, foglio n. 89, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Gusmano Mario avverso la decisione n. 9337 del 22 novembre 1962 adottata, in materia di conferimento incarichi d'insegnamento, dalla Commissione provinciale prevista dall'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Verona.

(941)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1966, registro n. 96 Pubblica istruzione, foglio n. 25, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 13 ottobre 1964 dal prof. Siccardo Francesco avverso il provvedimento ministeriale 18 maggio 1964 che lo escludeva dal concorso a preside bandito con decreto ministeriale 15 dicembre 1962, per mancanza del requisito prescritto di almeno sette anni di effettivo servizio nel ruolo ordinario dei professori, ritenendo non valutabile il servizio prestato nelle scuole elementari anteriormente alla assunzione nel ruolo di attuale appartenenza.

(1026)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Settima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1969

Si rende noto che il giorno 2 marzo 1967, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1969 alla 25ª/1969) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1969, emessi in base al decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, convertito in legge 19 febbraio 1960, n. 73 ed al decreto ministeriale 20 gennaio 1960.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 1 dello stesso mese di marzo, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 1° febbraio 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(1163)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,25	625,15	625,12	625,14	625,10	625,25	625,19	625,14	625,25	625,15
$ Can.	578,51	578,30	578 —	578,175	578,30	578,35	578,20	578,175	578,35	578,35
Fr. Sv.	144,21	144,19	144,18	144,20	144,20	144,25	144,21	144,20	144,25	144,22
Kr. D.	90,36	90,32	90,38	90,375	90,40	90,34	90,3450	90,375	90,34	90,32
Kr. N.	87,41	87,39	87,41	87,415	87,40	87,41	87,41	87,415	87,41	87,40
Kr. Sv.	121,01	121,05	121,03	121,055	121 —	121,04	121,06	121,055	121,04	121,05
Fol.	173,16	173,22	173,24	173,245	173,20	173,17	173,23	173,245	173,17	173,22
Fr. B.	12,57	12,585	12,59	12,58625	12,585	12,58	12,5835	12,58625	12,58	12,585
Franco francese	126,55	126,60	126,58	126,60	126,55	126,55	126,60	126,60	126,55	126,55
Lst.	1747,14	1747;45	1747,40	1747,50	1747,25	1746,87	1747,55	1747,50	1746,87	1747,40
Dm. occ.	157,35	157,38	157,3950	157,39	157,35	157,36	157,3850	157,39	157,36	157 —
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,1675	24,1670	24,10	24,17	24,1655	24,1670	24,16	24,165
Escudo Port.	21,80	21,79	21,7950	21,805	21,65	21,60	21,7943	21,805	21,80	21,80
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4325	10,43125	10,43	10,28	10,4320	10,43125	10,43	10,44

Media dei titoli dell'8 febbraio 1967

Rendita 5 % 1935	104,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,35
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1967

1 Dollaro USA	625,165
1 Dollaro canadese	578,187
1 Franco svizzero	144,205
1 Corona danese	90,36
1 Corona norvegese	87,412
1 Corona svedese	121,057
1 Fiorino olandese	173,237
1 Franco belga	12,585
1 Franco francese	126,60
1 Lira sterlina	1747,525
1 Marco germanico	157,387
1 Scellino austriaco	24,166
1 Escudo Port.	21,80
1 Peseta Sp.	10,432

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Acerenza (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le sucessive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Acerenza (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Acerenza (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1967

Il Governatore: CARLI

(1360)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di S. Arcangelo Trimonti (Avellino) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di S. Arcangelo Trimonti (Avellino) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di S. Arcangelo Trimonti (Avellino) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1967

Il Governatore: CARLI

(1361)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;

b) magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario;

c) magistrati della giustizia militare, i quali, avendo compiuto tre anni di esercizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti nell'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

e) avvocati attualmente iscritti all'albo, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, salvo le proroghe di legge.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno.

Art. 2.

Coloro che appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta bollata nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'Ordine giudiziario e quelli della giustizia militare, debbono inoltrare la domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

c) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda, corredata da una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio e del certificato dell'Ordine degli avvocati e procuratori comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo, per il tramite della Presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo;

d) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda stessa deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme alla domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda purchè, almeno dieci giorni avanti alla data fissata per la prova scritta, pervengano anche i documenti di cui ai successivi numeri 1) e 2).

Gli avvocati dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti:

1) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) certificato dell'Ordine degli avvocati di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra debbono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo rilasciato dal sindaco.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'avvocato generale dello Stato sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti, avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nei termini di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguito in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

7) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella che impediscano od ostacolino, il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I procuratori dello Stato, i magistrati dell'Ordine giudiziario, della giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare, nel termine indicato nel primo comma del presente articolo, il certificato sanitario di cui al n. 7).

Art. 6.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente, a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, e consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice in diritto e procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12, 13, 15 e 16 maggio 1967 con inizio alle ore 9.

Le prove orali consistono:

a) in un esame delle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, l'avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 3.814.700.

Se i primi nominati non assumeranno effettivo servizio, con le stesse modalità saranno nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali del personale dipendente dagli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 31 dicembre 1966

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1967
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 64.

(1165)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame-colloquio a sette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che alla data del 30 novembre 1966 erano disponibili sessantatre posti nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi (nel contingente stabilito per l'Amministrazione centrale medesima);

Considerato altresì che un decimo di detti posti, oltre alla frazione di 0,90 di posto risultante vacante al 30 novembre 1965, deve essere conferito mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio a sette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari di insegnamenti per corsi di laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione III, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di giorni 60 che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, specificando in quale Università o Istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università presso la quale il candidato presta servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

Art. 3.

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'esame non si intende superato se i candidati non ottengano la votazione di almeno 7/10.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato nel colloquio.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore degli invalidi di guerra o per fatti di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e categorie assimilate a norma di legge, nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, e delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato l'esame e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione III, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrasse eventualmente nella nomina al vincitore decaduto o rinunciatario, dovrà presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione II, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) copia, in bollo da L. 400, dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione universitaria) ed integrata dal rettore dell'Università;

2) certificato del rettore, in bollo da L. 400, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *f)*, ovvero copia di esso autenticata da notaio,

cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti, il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni, salvo che per quanto riguarda il titolo originale di studio. In quest'ultimo caso dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, e dovrà essere esibito un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Università presso la quale il titolo di studio è stato conseguito.

Art. 7.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe e saranno destinati a prestare servizio presso uffici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; qualora siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, gli competerà il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1967
Registro n. 3, *foglio n.* 70

(1167)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Grosseto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 13 ottobre 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Grosseto;

Visto il decreto ministeriale in data 2 gennaio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Grosseto, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Albi Marini dott. Muzio	punti	78,72	su 132
2.	Conte dott. Egidio	»	77,02	»
3.	Baventore dott. Francesco	»	75,55	»
4.	Caimmi dott. Luigi	»	74,10	»
5.	Bello dott. Pietro	»	73,59	»
6.	Schinco dott. Emilio	»	72,64	»
7.	Panebianco dott. Gaetano	»	72,50	»
8.	Gracili dott. Rino	»	72 —	»
9.	Cieri dott. Annibale	»	71,13	»
10.	Camassa Gino	»	71,02	»
11.	Di Pietro dott. Alfio	»	69,27	»
12.	Collepardi dott. Raffaele	»	69,04	»
13.	Costanzo dott. Giuseppe	»	68,95	»
14.	Stelvi dott. Albino	»	68,50	»
15.	Costa dott. Antonio Emilio	»	68,46	»
16.	Bertinetti dott. Mario	»	67,47	»
17.	Schlitzer dott. Pasquale	»	66,96	»
18.	Procaccini dott. Domenico	»	66,81	»
19.	Riolfatti dott. Tullio	»	66,78	»
20.	Di Pietrantonio Saverio	»	65,18	»
21.	Baccini dott. Francesco	»	64.20	»
22.	Burattini dott. Elio	»	63,85	»
23.	Montefusco dott. Gerardo	»	62 —	»
24.	Rossi Eugenio	»	58,16	»
25.	Micio dott. Ardesino	»	57,23	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1967

p. *Il Ministro:* GASPARI

(1058)

Revoca del concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Barletta (Bari)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso al posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nel comune di Barletta, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 13 luglio 1964;

Considerato che tutti i candidati al predetto concorso hanno espressamente rinunciato a partecipare al concorso stesso e che, pertanto, si rende necessario revocare il suindicato decreto ministeriale 30 giugno 1964, al fine di indire un nuovo concorso per la nomina del titolare della segreteria generale di quel Comune;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Il bando di concorso al posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nel comune di Barletta, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1964, è revocato.

Con successivo provvedimento sarà indetto altro concorso per la nomina del titolare della segreteria generale del suddetto Comune.

Roma, addì 21 gennaio 1967

p. *Il Ministro:* GASPARI

(1057)

Concorsi per titoli a posti di segretario generale vacanti nei comuni di Ascoli Piceno e Barletta (Bari) della classe 1ª e nei comuni di Rieti, Manfredonia (Foggia), Pietrasanta (Lucca) e Voghera (Pavia) della classe 2ª.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali dei comuni di Ascoli Piceno e Barletta (Bari) della classe 1ª; dei comuni di Rieti, Manfredonia (Foggia), Pietrasanta (Lucca) e Voghera (Pavia) della classe 2ª;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali dei comuni di Ascoli Piceno e Barletta (Bari) della classe 1ª; dei comuni di Rieti, Manfredonia (Foggia), Pietrasanta (Lucca) e Voghera (Pavia) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei Comuni e delle Provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie della classe 1ª (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe) i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il 30 marzo 1967, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altre equipollente in originale o in copie autenticate notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a fare richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 27 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1056)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di sperimentatore per la specializzazione in meccanica agraria

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami ad 1 posto di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, specializzazione in meccanica agraria, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 1° agosto 1966, avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, con inizio alle ore 8, nei giorni 23, 24 e 25 febbraio 1967.

(1490)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4602 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di 10 condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 7112 del 21 dicembre 1966, con il quale si è proceduto all'ammissione ed esclusione delle concorrenti;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice in data 16 gennaio 1967 co il quale si procedeva alla graduatoria delle partecipanti al concorso sopracitato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso sopracitato, risultate idonee:

1. Novellino Maria Pia
2. Ballarano Silvana
3. Catino Anita
4. Ambrosone Lidia
5. Salocchi Fiorina
6. Peluso Emma
7. Panarella Flora
8. Errichelli Rita
9. Casalino Luisa Maria
10. Orlando Maria Antonia
11. Martiniello Giuseppina
12. Giglio Ines
13. Liotti Gerardina
14. De Ciristofaro Leontina
15. Sabbatini Firmina
16. Salvato Leontina
17. De Stefano Anastasia
18. Valentino Giovanna
19. Cataldo Amelia
20. Valentino Maria Pia
21. Corbisiero Luisa

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Avellino, addì 21 gennaio 1967

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale e stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di 10 posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1963;

Viste le istanze delle concorrenti dichiarate idonee e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali le stesse aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostretriche sono dichiarate vincitrici nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1963, le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Novellino Maria Pia, S. Angelo dei Lombardi;
2) Ballarano Silvana, Monteforte Irpino;
3) Catino Anita, Guardia dei Lombardi;
4) Ambrosone Lidia, Contrada;
5) Salocchi Fiorina, Montefusco;
6) Peluso Emma, S. Paolina;
7) Panarella Flora, Castelfranci;
8) Errichelli Rita, Scampitella;
9) Casalino Luisa Maria, Zungoli;
10) Orlando Mariantonia, Melito Irpino.

Il presente decreto, a norma di legge, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Avellino e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Comuni interessati, come da nota a parte, scaduto il suindicato termine, provvederanno alla nomina delle ostetriche designate.

Avellino, addì 21 gennaio 1967

Il medico provinciale: TANAS

(971)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9332 del 16 novembre 1965, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1964;

Visti i propri decreti n. 3366 del 14 aprile 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso e n. 4543 del 31 maggio 1966, con il quale è stato sostituito un componente della Commissione stessa;

Visto il proprio decreto n. 9236 del 6 dicembre 1966, con il quale sono state ammesse al concorso le candidate in possesso dei requisiti ed in regola con i documenti richiesti dal bando di concorso;

Visti i processi verbali e la graduatoria formulati dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Benzi Elena . . . . punti 67,921 su 120
2. Losi Lidia . . . . » 65,578 »
3. Casucci Maria Tulliana . . . . » 60 203 »
4. Brera Zaira . . . . » 59,500 »
5. Granati Teresa . . . . . . » 48 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, nell'albo della Prefettura e in quello dei Comuni interessati.

Pavia, addì 16 gennaio 1967

Il medico provinciale: LANZARINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 387 del 16 gennaio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria generale delle candidate dichiarate idonee nel concorso indicato nel predetto decreto;

Visto l'ordine della graduatoria medesima e quello delle sedi indicate secondo le preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Benzi Elena: Brallo di Pregola;
2) Losi Lidia: Marzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, nell'albo della Prefettura e in quelli dei Comuni interessati.

Pavia, addì 16 gennaio 1967

Il medico provinciale: LANZARINI

(885)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6044 del 30 settembre 1966, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia, bandito con decreto n. 6445 del 1° ottobre 1965;

Visto il proprio decreto n. 6045 del 30 settembre 1966, con cui sono state assegnate le anzidette condotte mediche vacanti ai concorrenti risultati vincitori;

Considerato che si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Casalvecchio di Puglia e di Isole Tremiti;
Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bucci Michele è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Casalvecchio di Puglia.
Il dott. Limosani Antonio è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Isole Tremiti.
I sindaci dei comuni di Casalvecchio di Puglia e di Isole Tremiti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 21 gennaio 1967

Il medico provinciale: MARRA

(948)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3533 in data 15 novembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in privincia di Rovigo al 30 novembre 1964;
Visto il successivo decreto n. 1605 del 30 aprile 1966, con il quale è stata stralciata dal bando di concorso la condotta di Cà Emo del comune di Adria;
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 1915 del 16 maggio 1966;
Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, formulata dalla citata Commissione;
Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;
Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Rossi Gino . . . punti 61,59
2. Recca Mario . . . » 54,24
3. Bezzi Bruno . . . » 53,62
4. Pizzardo Alessandro . . . » 51,21
5. Micheletto Antonio . . . » 50,24
6. Totaro Giuseppe . . . » 49,49
7. Colpi Francesco . . . » 48,04
8. Gualtieri Giovanni . . . » 47,59
9. Bellinello Alfredo . . . » 47,26
10. Andreotti Antonio . . . » 45,46
11. Villani Rodolfo . . . » 43,48
12. Bovina Giancarlo . . . » 43,30
13. Prearo Giampietro . . . » 42—

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 18 gennaio 1967

Il medico proviciale: RUBERTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1964;
Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione delle sedi vacanti ai vincitori del concorso;
Tenute presenti le sedi di preferenza indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;
Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Rossi Gino: Bergantino (condotta unica);
2) Recca Mario: Villamarzana (condotta unica);
3) Bezzi Bruno: Calto (condotta unica);
4) Pizzardo Alessandro: Taglio di Po (3ª condotta-zona marina);
5) Micheletto Antonio: Porto Tolle (Gnocca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 18 gennaio 1967

(974) *Il medico provinciale:* RUBERTO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3582, in data 31 agosto 1966, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 3582, in data 31 agosto 1966, col quale sono state assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1964;
Considerato che, a seguito delle rinuncie esplicite o implicite degli aventi diritto, si sono rese vacanti le condotte mediche di Saltara, S. Angelo in Lizzola (1ª condotta) e Montefelcino (2ª condotta - Monteguiduccio);
Riconosciuto che occorre provvedere alle assegnazioni di dette condotte ai concorrenti che ne hanno diritto secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;
Considerato che i nominati, dott. Sergio Tonelli, dott. Giuseppe Servadei e dott. Michele Cimino, all'uopo interpellati, hanno formalmente accettato le condotte loro assegnate;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Ai sottonotati candidati sono assegnate le condotte a fianco indicate:

Tonelli Sergio: Saltara;
Servadei Giuseppe: S. Angelo in Lizzola (1ª condotta);
Cimino Michele: Montefelcino (2ª condotta);

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 19 gennaio 1967

(912) *Il medico provinciale:* CAVINA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Sede della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1263 in data 15 giugno 1966, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1964, e con il quale veniva indicata in Salerno la sede dei lavori della Commissione predetta;

Considerata la opportunità di fissare la sede della Commissione giudicatrice in Napoli, presso il macello comunale, allo scopo di disporre di una efficiente attrezzatura che consenta il regolare espletamento delle prove di esame da parte dei concorrenti;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sede della Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e fissata in Napoli, presso quel pubblico macello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Salerno e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 20 gennaio 1967

Il veterinario provinciale: FERRARO

(790)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1965, bandito con proprio decreto numero 407 in data 19 febbraio 1966;

Preso atto della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nell'espletamento del concorso a quattro posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1965:

1. Cadoni Paolo . . . . . . punti 63,980 su 120
2. Sulas Francesco . . . . . » 62,955 »
3. Carusillo Angelo . . . . . . » 62,100 »
4. Banchini Otello . . . . . . » 61,500 »
5. Ragonici Rosolino . . . . . » 60,207 »
6. Virdis Siro . . . . » 60,037 »
7. Demuru Tomaso . . . . . » 57,952 »
8. Pitzorno Luigi . . . . . . » 55,597 »
9. Canu Bachisio . . . . . . » 53,842 »
10. Flore Tito . . . . » 51,647 »
11. Pilia Antonio . . . . . . » 46.677 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 21 gennaio 1967

Il veterinario provinciale: PIGA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 151 in data 21 gennaio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1965;

Vista la indicazione delle sedi in ordine preferenziale fatta dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.; della sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti concorrenti, dichiarati idonei nel concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1965, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Cadoni Paolo: condotta comunale di Pattada;
2) Sulas Francesco: condotta consorziale di Giave e Cossoine;
3) Carusillo Angelo: condotta comunale di Nughedu San Nicolò;
4) Banchini Otello: condotta comunale di Nule.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 23 gennaio 1967

Il veterinario provinciale: PIGA

(975)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.